

Messaggio

numero

7482

data

20 dicembre 2017

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Legge d'applicazione del Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale (LFun)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre alla vostra attenzione l'annesso progetto di Legge concernente l'applicazione del Concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale.

Questa legge ha l'obiettivo di precisare alcuni aspetti oggi non sufficientemente chiari, con contestuale abrogazione della Legge concernente la designazione delle autorità competenti per l'applicazione del Concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 2 dicembre 2008.

I. QUADRO GENERALE

1. Normativa

Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone (LIFT)¹, che ha sostituito l'Ordinanza sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune dell'8 novembre 1978 (ORCF) e l'Ordinanza sulle funivie esenti dalla concessione federale e le sciovie del 22 marzo 1972 (OFEC) e ha semplificato le procedure.

Questa normativa federale prevede una chiara suddivisione delle competenze per quanto concerne gli impianti a fune con concessione federale e quelli con autorizzazione cantonale: l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) è competente per gli impianti a fune gestiti a titolo professionale, autorizzati per il trasporto di più di otto persone per ciascuna direzione di marcia. I Cantoni sono invece competenti per i piccoli impianti a fune (fino a otto persone per ciascuna direzione di marcia), per le sciovie e per tutti gli impianti a fune non gestiti a titolo professionale (v. anche FF 2005 793, Messaggio concernente la Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone del 22 dicembre 2004, punto 1.6, pag. 801).

Gli impianti di competenza cantonale sono retti dal Concordato intercantonale concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951², al quale il nostro Cantone ha aderito nel 1955. Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. b del medesimo, esso non si applica agli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci.

¹ RS 743.01

² RL 7.4.4.2.1

In quest'ultimo caso fa stato la Legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009 (LFM)³.

Per quanto riguarda gli impianti a fune con autorizzazione cantonale per il trasporto di persone, oltre alla LIFT e al Concordato, si applica la Legge concernente la designazione delle autorità competenti per l'applicazione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 2 dicembre 2008 e il Regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale (del 14 dicembre 1982).

1.1 Impianti a fune con autorizzazione cantonale d'esercizio

Al 31.12.2016 nel nostro Cantone i seguenti impianti beneficiano di autorizzazione:

- 35 funivie e funicolari,
- 20 sciovie,
- 20 mini sciovie e tappeti mobili,
- 130 ascensori inclinati.

Se il numero delle funivie e sciovie è stabile, le mini sciovie sono in leggera crescita. Gli ascensori inclinati sono invece diminuiti, poiché determinate tipologie di questi impianti (montascale, cremagliere nonché ascensori costruiti secondo la direttiva EN 81-22), per la loro concezione tecnica, sono esonerati dal controllo e quindi non sono più sottoposte al Concordato.

La crescita delle mini sciovie si può spiegare con i costi di realizzazione più bassi rispetto ad una sciovia, in quanto non hanno installazioni fisse (piloni, stazioni); inoltre al termine della stagione invernale si può ripristinare il terreno allo stato originario.

Le funivie comprendono gli impianti aperti al pubblico, quelli destinati ad un gruppo ristretto di utenti (patriziati, Pro Loco, ecc.) e quelli destinati solamente al personale dell'azienda (forze motrici, ecc.). In quest'ambito rientrano pure le funicolari (da non confondere con gli ascensori inclinati) che servono quale accesso a condotte forzate; anche questi impianti sono destinati all'uso del solo personale dell'azienda e sono trattati come una funivia.

1.2 Compiti del Cantone

Il Cantone Ticino ha sottoscritto il Concordato nel 1955 e svolge i compiti previsti in quest'ambito tramite il Dipartimento del territorio, segnatamente la Sezione della mobilità. Fino agli anni '70 del secolo scorso si rilasciavano autorizzazioni d'esercizio per le piccole funivie, in particolare per quelle che erano utilizzate per la gestione delle condotte forzate annesse alle centrali idroelettriche. Inoltre vi erano le sciovie e le mini sciovie (compresi i tappeti mobili).

In seguito all'evoluzione del mercato si sono aggiunti gli ascensori inclinati, ed in particolare i montascale.

Fra i Cantoni aderenti al concordato il Ticino è quello che detiene il più alto numero di impianti di questo tipo.

Il rilascio delle autorizzazioni comporta: la gestione amministrativa e il controllo tecnico. Per evitare che ogni Cantone dovesse dotarsi di personale qualificato per i controlli di sicurezza è stato creato con il Concordato l'Organo di controllo (IKSS/CITT); la gestione amministrativa è per contro svolta dalla Sezione della mobilità.

L'Organo di controllo IKSS/CITT fattura le proprie attività ai Cantoni, i quali recuperano questi importi rifatturandoli ai proprietari degli impianti sotto la voce "Spese di esame e di

³ RL 7.4.4.1

controllo". Per i proprietari si aggiungono le tasse di autorizzazione e di cancelleria dovute al Cantone per il suo lavoro amministrativo.

Annualmente questo settore genera entrate e uscite quasi equivalenti nell'ordine di 180'000-190'000 fr, senza contare le spese per il personale e quelle amministrative generali.

Gli impianti sottoposti alla sorveglianza del Cantone, dopo il collaudo di messa in esercizio ricevono un'autorizzazione con validità compresa tra cinque e vent'anni (di regola dieci) e vengono controllati a scadenza annuale, biennale o ogni quattro anni in funzione della loro tipologia.

II. LA LEGGE CANTONALE D'APPLICAZIONE DEL CONCORDATO DEL 15 OTTOBRE 1951 CONCERNENTE GLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE E LE SCIOVIE ESONERATI DALLA CONCESSIONE FEDERALE

Mediante la nuova Legge ci si vuole dotare di uno strumento giuridico che permetta una migliore applicazione del Concordato e delle novità intercorse dalla sua entrata in vigore e che precisi l'ampiezza delle tasse e delle spese applicate a questi impianti.

Questa nuova Legge vuole abrogare la Legge concernente la designazione delle autorità competenti per l'applicazione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale (del 2 dicembre 2008), la quale non ha più motivo di esistere.

Gli emolumenti previsti sono a carico dei proprietari degli impianti e sono determinati in funzione dell'importanza dell'impianto e dalla sua categoria.

La nuova Legge si rende necessaria anche a seguito di un ricorso al Consiglio di Stato, che evidenziava l'assenza di una base legale in senso formale per il prelievo delle tasse.

A seguito dell'adozione della nuova Legge verrà adattato di conseguenza il Regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale del 14 dicembre 1982 (RL 7.4.4.1.3).

III. LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La nuova legge proposta con il presente messaggio è conforme ai principi dell'alleggerimento normativo, ossequia quanto indicato nelle Linee direttive 2016-2019 e, dal momento che non comporta alcuna modifica a livello di personale né oneri finanziari supplementari, rispetta il vigente piano finanziario.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, vi invitiamo ad approvare l'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

d'applicazione del Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale (LFun)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 20 dicembre 2017 n. 7482 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Competenza

Il Consiglio di Stato è competente per l'applicazione del Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.

Art. 2

Tassa d'autorizzazione

¹Per il rilascio, la modifica, il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio, è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.

²L'importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell'impianto.

Art. 3

Spese di controllo

¹Per il collaudo e per i successivi controlli periodici è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.

²L'importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell'impianto.

Art. 4

Tasse di cancelleria

Le tasse di cancelleria sono stabilite dal regolamento.

Art. 5

Esigibilità

¹Le tasse sono dovute dal proprietario dell'impianto.

²Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria.

Art. 6

Contravvenzioni

¹Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge, del concordato o del regolamento è punito con la multa sino a 20'000 franchi.

²Le contravvenzioni sono perseguite in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Art. 7

Abrogazione

La legge concernente la designazione delle autorità competenti per l'applicazione del Concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione del 2 dicembre 2008 è abrogata.

Art. 8

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.